CM 335 del 12 luglio 1996

Decreto Legge 20 giugno 1996 n. 323 - art. 5
Indicazioni applicative

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 323/96 in oggetto, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni operative, al fine di definire modalità e criteri di applicazione generali ed uniformi delle disposizioni contenute nell'art. 5 del D.L. stesso.

Va preliminarmente osservato che le disposizioni in questione, essendo inserite in un contesto di norme finanziarie, volte ad assicurare risparmi di spesa, devono essere interpretate nel senso di misure restrittive della spesa pubblica, come del resto si evince dalla lettura della norma stessa, le cui finalità specifiche devono essere collegate all'intera manovra economica prefigurata dal D.L. n. 323 in parola.

Nel ribadire la vigenza delle disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 24/12/1993 n. 537, il D.L. 323/96 stabilisce che, per l'anno scolastico 1996/97, le assunzioni sui posti vacanti delle Dotazioni Organiche Provinciali, preordinate alle finalità di cui all'art. 3 del D.I. 8/5/1996 n. 174, devono essere contenute entro il 25% di tali dotazioni. A tal fine saranno successivamente dettate con l'apposito decreto interministeriale previsto dal sopracitato art. 4, comma 15, legge n. 537/93, le opportune direttive in materia.

Il D.L. n. 323/96 dispone inoltre che i posti rimasti vacanti nelle Dotazioni Organiche Provinciali non possono essere coperti con assunzione di personale docente con contratto a tempo determinato.

Per quanto riguarda i docenti titolari sui citati posti della Dotazione Organica Provinciale, è previsto che questi siano utilizzati con priorità per la sostituzione dei docenti impegnati nei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica e nei programmi di diffusione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, ivi compresa la formazione linguistica dei docenti.

Pertanto, l'attuazione e lo sviluppo dei citati programmi, nei limiti dei contingenti numerici delle Dotazioni Organiche Provinciali assegnate a ciascuna provincia, si pone in una prospettiva di esigenza prioritaria, rispetto a tutte le altre finalità previste dall'art. 3 del citato D.l. n. 174/96; a fronte di tali necessità prioritarie devono quindi essere impiegati tutti i docenti di ruolo comunque a disposizione e, qualora essi non siano sufficienti a sopperire a tutti i fabbisogni ritenuti dalle SS.LL. indifferibili, anche mediante la stipula di appositi contratti con docenti da assumere con contratto a tempo determinato, limitatamente ai periodi di effettiva e comprovata esigenza.

Si fa presente inoltre che l'ultimo comma dell'art. 5 del D.L. 323/96 autorizza le SS.LL., in presenza di accertate esigenze connesse a specifiche situazioni locali, ad istituire posti di tempo pieno, anche in deroga al limite stabilito dall'art. 130, comma 2, del D. Legislativo n. 297/94.

A tale fine le SS.LL., dopo aver istituito i citati posti di tempo pieno in deroga al contingente massimo prescritto, provvederanno preliminarmente ad utilizzare per la copertura di tali posti i docenti di ruolo comunque a disposizione, anche in relazione alla mancata attivazione dei corrispettivi posti-modulo e coprendo l'ulteriore eventuale fabbisogno con l'utilizzazione dei docenti titolari sulle Dotazioni Organiche Provinciali.

In caso di insufficienza di tali categorie di personale di ruolo, le effettive e comprovate maggiori esigenze potranno essere soddisfatte con il ricorso ad assunzione di personale docente con contratto a tempo determinato, limitatamente alle effettive necessità ed al periodo di funzionamento dei posti in parola. L'istituzione dei posti di tempo pieno in deroga al limite massimo previsto dall'art. 130, D.L.vo n. 297/94 non può comunque determinare, in nessun caso, il superamento del contingente massimo di posti della Dotazione Organica complessiva assegnata a ciascuna provincia.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico 1996/97, le SS.LL. faranno pervenire a questo Ministero della P.I., Direzione Generale Istruzione Elementare, Div. VI, il piano generale d'istituzione dei posti di tempo pieno, ivi compresi i posti in deroga, con allegata una dettagliata relazione illustrativa delle motivazioni, criteri e modalità seguiti per la formulazione del piano stesso.